

# RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO

Fondata da ALDO CESSARI

Direttore  
GIUSEPPE PERA



Direttore responsabile  
PIETRO ICHINO

Comitato scientifico

CARLO CESTER - MAURIZIO CINELLI - RICCARDO DEL PUNTA  
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO - GIUSEPPE FERRARO  
EDOARDO GHERA - MARIO GRANDI - ORONZO MAZZOTTA  
LUIGI MONTUSCHI - FRANCESCO SANTONI - RENATO SCOGNAMIGLIO  
GIUSEPPE SUPPIEJ

### In questo numero:

- Un saggio di Renato SCOGNAMIGLIO sulla storicità del diritto del lavoro (parte I, p. 375)
- Continua il forum sulla riforma della struttura della contrattazione collettiva, con gli interventi di M. DEL CONTE, O. MAZZOTTA, A. PIZZOFERRATO, A. VALLEBONA, seguiti da un saggio di S. SCIARRA sull'evoluzione della contrattazione collettiva nei Paesi dell'UE (parte I, pp. 417-475)
- M.A. FALGUERA BARRO commenta la pronuncia della Corte Suprema di Spagna del 14 marzo 2006 nel caso Nissan, in tema di parità di trattamento in seno all'azienda nell'ordinamento spagnolo (parte II, p. 781)
- L. NANNIPERI commenta due recenti sentenze della Corte di Giustizia (4 luglio e 7 settembre 2006) in tema di abusi nella reiterazione dei contratti a termine (parte II, p. 713)
- C. cost. 4 luglio 2006, n. 259 riafferma il ragionevole conguaglio, diretto e immediato, tra contrapposte obbligazioni pecuniarie nel rapporto di lavoro (parte II, p. 802, con una nota di M. AGOSTINI)
- Quando il ferroviere ferma il treno in galleria per una ripresa televisiva: le contrastanti pronunce di T. e A. Genova (23 giugno 2005 e 13 giugno 2006) discusse da S. BARTALOTTA e P. ICHINO (parte II, p. 942)
- Cass. 25 maggio 2006, n. 12438 (parte II, p. 903, annotata da L. DI PAOLA) riconosce la provocazione del datore di lavoro quale esimente/attenuante della valenza offensiva del comportamento del lavoratore
- Un intervento del Consigliere della Corte dei Conti V. TENORE: perseguire i nullafacenti pubblici è già ora possibile, e non è facoltativo (parte III, p. 187)



GIUFFRÈ EDITORE

4

Hanno collaborato alla redazione di questo fascicolo:

Maria AGOSTINI, Cristina ALESSI, Francesco ALVARO, Fabrizio BANO, Stefano BARTALOTTA, Andrea BOLLANI, Laura CALAFÀ, Francesca CHIANTERA, Maurizio CINELLI, Roberto D'AVOSSA, Rosamaria DE DONATIS, Fabrizio DE FALCO, Maurizio DEL CONTE, Maria Luisa DE MARGHERITI, Maddalena DE ROSA, Riccardo DIAMANTI, Luigi DI PAOLA, Miguel Angel FALGUERA BARÒ, Giuseppe GENTILE, Oronzo MAZZOTTA, Marco MOCELLA, Luigi NANNIPIERI, Carlo Alberto NICOLINI, Filippo NOTARO, Alberto PIZZOFERRATO, Enrico RAIMONDI, Silvana SCIARRA, Renato SCOGNAMIGLIO, Andrea SITZIA, Vito TENORE, Michele TIRABOSCHI, Antonio VALLEBONA.

Il fascicolo è stato chiuso in tipografia,  
tranne le aggiunte dell'ultima ora, il 15 settembre 2006.

Coordinatore per la giurisprudenza: Luigi DE ANGELIS

Comitato di redazione

Pasqualino ALBI, Alberto AVIO, Fabrizio BANO, Alessandro BELLAVISTA, Giorgio BOLEGO, Andrea BOLLANI, Olivia BONARDI, Stefania BRUN, Laura CALAFÀ, Piera CAMPANELLA, Maria Teresa CARINCI, Michele CARO, Laura CASTELVETRI, Giulia CONTE, Carlo CORSINOVI, Matteo CORTI, Claudia FALERI, Stefano GIUBBONI, Pietro LAMBERTUCCI, Francesco P. LUISO, Giovanni MAMMONE, Luca MARRA, Fabrizio D. MASTRANGELI, Ilaria MILIANTI, Matteo Maria MUTARELLI, Luigi NANNIPIERI, Carlo Alberto NICOLINI, Luca NOGLER, Antonella OCCHINO, Michele PALLA, Massimo PALLINI, Marco PAPALEONI, Andrea PARDINI, Marcello PEDRAZZOLI, Alberto PIZZOFERRATO, Vincenzo A. POSO, Roberto ROMEI, Franco SCARPELLI, Adriana TOPO, Patrizia TULLINI, Antonio VALLEBONA, Gaetano ZILIO GRANDI, Carlo ZOLI.

Segreteria di redazione: Costanza ROSSI

Sede e Redazione della Rivista:

via Mascheroni 31, 20145 Milano - tel. 0248193249 - fax: 0248100102 - e-mail: ridl@giuffre.it

I dattiloscritti e le sentenze di cui si propone la pubblicazione devono essere inviati alla Sede della Rivista; così pure le riviste in cambio.

P. 334

08 GEN 2007



## INDICE SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### DOTTRINA

- RENATO SCOGNAMIGLIO, *Intorno alla storicità del diritto del lavoro* . . . . . 375  
About the historical character of labour law
- FORUM su *La struttura della contrattazione collettiva: quale riforma?* Interventi di:
- MAURIZIO DEL CONTE, *Per una maggiore responsabilizzazione del sindacato nel rinnovamento dell'organizzazione del lavoro* . . . . . 417
- ORONZO MAZZOTTA, *La democrazia industriale e le regole del gioco* . . . . . 426
- ALBERTO PIZZOFERRATO, *Il contratto collettivo di secondo livello come espressione di una cultura cooperativa e partecipativa* . . . . . 434
- ANTONIO VALLEBONA, *Dimensione degli interessi e decentramento regolativo* . . . . . 443
- SILVANA SCIARRA, *L'evoluzione della contrattazione collettiva. Appunti per una comparazione nei Paesi dell'Unione europea* . . . . . 447  
The evolution of collective bargaining. Notes on comparative legal analysis in the countries of the European Union
- MICHELE TIRABOSCHI, *Le riforme del mercato del lavoro dell'ultimo decennio: un processo di liberalizzazione?* . . . . . 477  
The reform of the labour market over the past decade: a process of liberalisation?

### PARTE SECONDA

#### NOTE A SENTENZA

- MARIA AGOSTINI, *Il ragionevole conguaglio tra obbligazioni pecuniarie contrapposte nel rapporto di lavoro al vaglio della Corte costituzionale* . . . . . 802
- CRISTINA ALESSI, *Part-time verticale e indennità di disoccupazione: quando le ragioni di bilancio prevalgono su quelle di equità* . . . . . 810
- ANDREA BOLLANI, *Impresa familiare e lavoro prestato in ambito domestico* . . . . . 864

CORTE COSTITUZIONALE, 24 marzo 2006, n. 121 - MARINI Pres. - BILE Rel. - Corsi (avv. Sante Assennato, Angiolini) c. INPS (avv. Fabiani), Intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. dello Stato Lettera).

*Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45, terzo comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), conv., con modif., nella l. 6 aprile 1936, n. 1155.*

**Lavoro a tempo parziale - Verticale - Indennità di disoccupazione - Spettanza per i periodi di sospensione dell'attività - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 45, terzo comma, r.d.l. n. 1827/1935 in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - Infondatezza.**

*Rispetto al lavoro stagionale il tipo contrattuale del tempo parziale verticale presenta sicuri elementi di differenza. In particolare, nel lavoro stagionale il rapporto cessa a «fine stagione», sia pure in vista di una probabile successiva nuova assunzione stagionale; nel lavoro a tempo parziale verticale invece il rapporto perdura durante il periodo di sosta, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa dell'inizio della nuova fase lavorativa. Pertanto il lavoratore stagionale non può fare affidamento pieno sulla retribuzione derivante dall'eventuale nuovo contratto, mentre il lavoratore a tempo parziale può fare affidamento sulla retribuzione per il lavoro che presterà dopo il periodo di pausa, versando pertanto in una condizione obiettivamente diversa di stabilità e sicurezza retributiva. L'esclusione del diritto all'indennità di disoccupazione per i periodi di mancata prestazione dell'attività lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale su base annua non viola quindi né l'art. 3 Cost., per le differenze esistenti tra le due situazioni poste a confronto, né l'art. 38 Cost., non essendo costituzionalmente garantita una tutela previdenziale integrativa della retribuzione nei periodi di pausa contrattuale della prestazione. (1)*

(1) **Part-time verticale e indennità di disoccupazione: quando le ragioni di bilancio prevalgono su quelle di equità**

La sentenza della Corte costituzionale che si annota pare chiudere definitivamente la questione della spettanza dell'indennità di disoccupazione nell'ipotesi di contratto a *part-time* verticale per i periodi di mancato svolgimento della prestazione. Come si vedrà, la pronuncia si pone nel solco tracciato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 6 febbraio 2003, n. 1732 (*FI*, 2003, I, 1445 ss.). Questo non impedisce che sorga qualche perplessità in ordine alla coerenza di quest'ultima decisione con la precedente giurisprudenza della stessa Consulta.

Il contrasto interpretativo verteva sulla possibile assimilazione della situazione del lavoratore titolare di un contratto a tempo parziale di tipo verticale con quella dei lavoratori assunti con contratti di lavoro stagionali. Per questi ultimi, l'art. 76 r.d.l. n. 1827/1935 escludeva la corresponsione dell'indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati in ragione dell'assenza, in queste ipotesi, del requisito della natura involontaria della disoccupazione, richiesto dall'art. 45,

*Omissis.* — RITENUTO IN FATTO. — 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza 11 agosto 2003, ha proposto la questione di costituzionalità dell'art. 45, terzo comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella l. 6 aprile 1936, n. 1155, secondo cui «l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro». La norma è impugnata nella parte in cui, nell'interpretazione della Corte di Cassazione, «non contempla tra i lavoratori disoccupati involontari aventi diritto, alle altre condizioni di legge, all'indennità di disoccupazione ordinaria, i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale che abbiano chiesto di essere tenuti iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattività».

L'ordinanza è stata resa nel giudizio proposto da una lavoratrice a tempo

secondo comma, del medesimo r.d.l. La norma, tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza C. cost. 6 giugno 1974, n. 160 (*RGL*, 1974, III, 57 ss.), sulla scorta dell'osservazione secondo la quale «la disoccupazione conseguente al periodo di sosta o di stagione morta non può considerarsi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di avere volontariamente scelto e accettato quel tipo di attività, il più delle volte imposta dalle condizioni del mercato di lavoro, ma può diventarlo solo successivamente se e in quanto il lavoratore stesso non si faccia parte diligente per essere avviato, nel periodo di sospensione, ad altra occupazione. Il lavoratore, rimasto privo di lavoro durante tale periodo, può senz'altro acquisire il diritto all'indennità di disoccupazione allorché, a norma della disciplina dell'avviamento al lavoro di cui al Titolo II, Capo I, l. 29 aprile 1949, n. 264, chiedi l'iscrizione nelle liste di collocamento per altre occupazioni». In questo modo, la Corte apriva la strada all'assimilazione tra involontarietà dello stato di disoccupazione e disponibilità allo svolgimento di un'altra attività lavorativa nel periodo di sospensione.

La Corte ha precisato la sua posizione qualche anno più tardi, questa volta con riguardo alla spettanza dell'indennità di maternità per le lavoratrici assunte con un contratto di lavoro a tempo parziale verticale su base annua che, al momento dell'inizio dell'astensione obbligatoria, si trovassero sospese dal lavoro da più di 60 giorni, secondo quanto stabilito dall'art. 17, secondo comma, l. n. 1204/1971 (ora riprodotto nell'art. 24, secondo comma, d. lgs. n. 151/2001, «Testo unico delle disposizioni in materia di maternità e paternità»). In quell'occasione, la Consulta aveva osservato, richiamando letteralmente la sentenza del 1974, che la situazione della lavoratrice con un contratto di lavoro a tempo parziale verticale deve ritenersi del tutto assimilabile a quella dei lavoratori assunti per un lavoro stagionale o ciclico; in queste ipotesi, infatti, «la disoccupazione conseguente al periodo di sosta [...] non può ritenersi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di aver volontariamente accettato quel tipo di attività, il più delle volte imposta dalle condizioni del mercato del lavoro», e pertanto l'indennità di disoccupazione deve, alle medesime condizioni, essere attribuita anche alla lavoratrice a tempo parziale che abbia, attraverso l'iscrizione nelle liste di collocamento, manifestato la sua volontà di trovare una nuova occupazione (C. cost. 29 marzo 1991, n. 132, *GC*, 1991, I, 2889, con nota di S. GIUBBONI).

parziale verticale (che nel 1999 aveva lavorato in una mensa scolastica nei mesi di apertura della scuola, ossia da gennaio a giugno e da settembre a dicembre) per ottenere dall'INPS l'indennità di disoccupazione per il periodo di inattività, che l'INPS contestava ritenendo la disoccupazione non «involontaria».

Il Tribunale richiama anzitutto il «diritto vivente», sorto sulla base della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 1732/2003) secondo la quale la libera accettazione, da parte del lavoratore, del tempo parziale verticale su base annua esclude che per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa possa ravvisarsi disoccupazione involontaria. E ne ricava l'impossibilità di dare della norma impugnata una lettura diversa.

Ma — a suo avviso — la norma, così interpretata, viola l'art. 3 Cost. per irragionevole disparità fra il trattamento da essa riservato ai lavoratori a tempo parziale annuo e quello dei lavoratori stagionali e degli altri assicurati contro la disoccupazione involontaria; e l'art. 38, secondo comma, Cost., che garantisce la

La giurisprudenza di legittimità successiva alle pronunce della Corte Costituzionale si è divisa. In un primo filone si collocano le sentenze che hanno ammesso *tout court* i lavoratori *part-time* al godimento dell'indennità in parola (si v., ad es., Cass. 10 febbraio 1999, n. 1141, *RGL*, 1999, II, 553 ss., con nota di F. ACOSTINI); in un secondo quelle che considerano applicabile solo l'indennità di disoccupazione c.d. «a requisiti ridotti», di cui alle ll. n. 160/1988 e n. 169/1991, prevista per i lavoratori il cui impegno lavorativo annuale sia inferiore ai sei mesi (cfr. Cass. 28 marzo 2000, n. 3746, *LG*, 2000, 757).

In questo contesto si inserisce la sentenza delle Sezioni unite n. 1732/2003 (v. *supra*) che, nel comporre il contrasto di giurisprudenza, adotta una posizione radicalmente negativa, escludendo che il lavoratore assunto con un contratto a *part-time* verticale possa essere equiparato a un lavoratore stagionale o ciclico ai fini della percezione dell'indennità di disoccupazione in ragione del fatto che il lavoro a tempo parziale dipende «dalla libera volontà del lavoratore contraente», come si ricaverebbe anche dall'art. 5, primo comma, l. n. 863/1984, che prevede(va) l'iscrizione in apposite liste di collocamento dei lavoratori «che siano disponibili» a lavorare a tempo parziale. Una simile posizione, in definitiva, equipara la disoccupazione all'assenza di un rapporto di lavoro in corso (si v., in dottrina, A. ANDREONI, *Part-time verticale e indennità di disoccupazione. Chi ha paura della Corte Costituzionale?*, *RGL*, 2003, II, 442 ss.; G. DEL BORRELLO, *L'indennità di disoccupazione nel part-time verticale*, *IPrev*, 2003, 1029 ss.). La conclusione cui perviene la Corte è, da un lato, in contrasto con l'orientamento che, già nel vigore della precedente disciplina, ammetteva la configurabilità dello stato di disoccupazione parziale (si v. M. CINELLI, *Il rapporto previdenziale*, Torino, Giappichelli, 2002, 65 ss.; *contra* M. PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, Padova, Cedam, 2005, 315) e, dall'altro, con le previsioni normative più recenti in materia, che escludono la perdita dello stato di disoccupazione nell'ipotesi di svolgimento di un'attività lavorativa che assicuri un reddito annuale al di sotto di una data soglia (cfr. l'art. 4, lett. a), d. lgs. n. 181/2000 e l'art. 1 dell'Accordo 11 dicembre 2003 tra Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome su alcuni indirizzi interpretativi del d. lgs. n. 297/2002, reperibile nel sito [governo.it/Conferenze/c\\_unificata/Atti/dettaglio.asp?d=21229](http://governo.it/Conferenze/c_unificata/Atti/dettaglio.asp?d=21229)).

tutela del disoccupato anche se la sospensione del lavoro sia prevista, voluta e programmata in relazione al tipo di rapporto instaurato.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione il Tribunale ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 160/1974) ha dichiarato non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione di costituzionalità dell'art. 76 r.d.l. n. 1827/1935, affermando che i soggetti rimasti privi di lavoro nei periodi

La posizione della Corte è criticabile, perché, da un lato, mostra di non considerare affatto le ragioni che, in molti casi, spingono ad accettare un contratto di lavoro a tempo parziale, e, dall'altro, fa coincidere il concetto di volontarietà dello stato di disoccupazione (parziale) con il fatto di aver stipulato un contratto di lavoro *part-time* verticale. La questione, al contrario, non può essere risolta in maniera così netta; come si è cercato di dimostrare in altra sede (C. ALESSI, *Part-time e tecniche di incentivazione*, in *Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema*, a cura di R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI, Napoli, Ed. Scientifica, 2004, 49 ss.), nel caso del *part-time* il concetto di volontarietà non può coincidere con la semplice stipulazione del contratto, spesso imposta dalle condizioni del mercato del lavoro (così anche S. RENGA, *Proporzionalità, adeguatezza ed eguaglianza nella tutela sociale dei lavori*, *LD*, 2005, 69 ss.). La medesima considerazione, del resto, si ritrova nelle sentenze della Corte Costituzionale più volte citate (si v. *supra*) ed anche nella recente giurisprudenza di merito, che ricollega correttamente l'involontarietà dello stato di disoccupazione all'iscrizione del lavoratore *part-time* nelle liste del collocamento, fatto «che esprime la volontà di quest'ultimo di reperire altra attività» (A. Milano 11 dicembre 2003, *FI*, 2004, I, 244). L'argomentazione utilizzata dalla Corte, inoltre, implica necessariamente l'impossibilità, logica prima che giuridica, di riconoscere lo stato di disoccupazione parziale, proprio perché l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso ne escluderebbe il carattere involontario; una simile conclusione è smentita, oltre che dagli elementi sopra richiamati, dalla Corte di Giustizia CE che, sulla scorta del regolamento n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ha individuato lo stato di disoccupazione parziale nella situazione del lavoratore *part-time* che resti «contemporaneamente candidato ad un lavoro a tempo pieno» (C. Giust. 15 marzo 2001, C-444/98, *Racc*, 2001, I, 2229).

Nella giurisprudenza di merito successiva si sono manifestate nuovamente alcune posizioni in contrasto con l'interpretazione delle Sezioni Unite (A. Milano 11 dicembre 2003, cit.; A. Genova 8 ottobre 2003, *MGL*, 2004, n. 6, 128; A. Firenze 13 febbraio 2004, *Gius*, 2004, 2127).

Il Tribunale di Roma (con sentenza 11 agosto 2003, che può leggersi nel sito [cgil.it/giuridico/Database/tri086200323665.htm](http://cgil.it/giuridico/Database/tri086200323665.htm)), infine, pur condividendo la posizione espressa dalla Cassazione, ha ritenuto di non potersi discostare, in virtù «del canone esegetico dell'interpretazione adeguatrice», dalle pronunce della Corte Costituzionale nella materia *de qua* ed ha pertanto richiesto alla Consulta di «farsi carico delle esigenze di certezza del diritto atte a prodursi da fenomeni di contrasto tra precedenti di legittimità funzionalmente e per legge destinati a promuovere l'uniformità dei giudizi ed istituzionalmente diretti a proporsi in termini di "diritto vivente" e precedenti interpretativi di costituzionalità», sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, terzo comma, r.d.l. n. 1827/1935 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.

di sosta del lavoro stagionale hanno diritto all'indennità di disoccupazione, purché chiedano l'iscrizione nelle liste di collocamento per altre occupazioni; ed ha, poi (sentenza n. 132/1991), esteso per analogia tali conclusioni al lavoro a tempo parziale annuo, dichiarando incostituzionale l'art. 17, secondo comma, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui escludeva, in alcune ipotesi, per le lavoratrici assunte con tale tipo di contratto, il diritto all'indennità giornaliera di maternità, che avrebbe dovuto sostituire quella di disoccupazione. — *Omissis*.

Occorre segnalare che, nelle more del giudizio, sulla complessa questione è intervenuto il legislatore: l'art. 13, nono comma, l. 14 maggio 2005, n. 80, esclude espressamente la corresponsione dell'indennità di disoccupazione, sia a requisiti ordinari che ridotti, nei casi «di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale». Tale previsione è evidentemente volta a contrastare la giurisprudenza di merito cui si è fatto cenno e avrebbe creato, nel caso di accoglimento della questione di costituzionalità, qualche problema interpretativo, non essendo affatto certo che la dichiarazione di illegittimità costituzionale avrebbe potuto essere considerarsi estensibile alla norma in parola. In realtà, le aspettative di chi auspicava l'intervento della Corte costituzionale per riaffermare i principi enucleabili dalla sua giurisprudenza in materia (in tal senso ANDREONI, *op. cit.*, 450) sono state deluse; sulla decisione, tuttavia, hanno pesato con tutta probabilità ragioni di bilancio, come si vedrà, a scapito delle ragioni di equità.

La decisione della Corte costituzionale che si annota è, in effetti, piuttosto sorprendente, perché il rigetto della questione avviene non tanto attraverso un mutamento della giurisprudenza precedente, la cui coerenza viene invece confermata, quanto attraverso l'evidenziazione delle differenze «strutturali» tra la posizione dei lavoratori stagionali e quella dei lavoratori titolari di un contratto *part-time* di tipo verticale. La motivazione utilizzata, tuttavia, non ha mancato di sollevare alcune perplessità in dottrina (si vedano le osservazioni di L. FASSINA, *Part-time verticale e indennità di disoccupazione: le contraddizioni della Corte*, nel sito [cgil.it/giuridico](http://cgil.it/giuridico); A. ANDREONI, *Lavoro, diritti sociali e sviluppo economico*, Torino, Giappichelli, 2006, 232, testo e nota n. 253). In sintesi, la Corte ha ritenuto che la situazione dei lavoratori stagionali, considerata nella sentenza n. 160/1974, sia sostanzialmente diversa da quella dei lavoratori assunti con un *part-time* verticale, perché «nel lavoro stagionale il rapporto cessa a "fine stagione", sia pure in vista di una probabile nuova assunzione stagionale; nel lavoro a tempo parziale verticale invece il rapporto "prosegue" anche durante il periodo di sosta, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa dell'inizio della nuova fase lavorativa». Poiché, in altre parole, il lavoratore stagionale non può contare con certezza sulla ripresa dell'attività dopo un periodo di sospensione, la sua posizione non può essere equiparata a quella del lavoratore *part-time* verticale e, pertanto, la lettura della norma degli artt. 45 e 76 r.d.l. n. 1827/1935 fornita dalle Sezioni Unite non contrasta né con l'art. 3 Cost., perché le situazioni sono diverse, né con l'art. 38 Cost. «perché nel tempo parziale verticale il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta, assicurando al lavoratore una stabilità ed una sicurezza retributiva, che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale (integrativa della retribuzione) nei periodi di pausa della prestazione».

CONSIDERATO IN DIRITTO. — 1. È sottoposta alla Corte la questione di costituzionalità dell'art. 45, terzo comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella l. 6 aprile 1936, n. 1155, secondo cui «l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro». Il giudice rimettente ritiene che la norma violi gli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui, nell'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, «non contempla tra i lavoratori disoccupati involontari aventi diritto, alle altre condizioni di legge,

La distinzione tracciata dalla Corte costituzionale, tuttavia, si muove su di una linea di confine molto sottile e incerta. In primo luogo, la certezza di ottenere un reddito al termine del periodo di sospensione non ha nulla a che vedere con il carattere volontario o involontario dello stato di disoccupazione, che invece costituisce il fondamento della tutela assicurativa. Tra l'altro, come è stato segnalato in dottrina, anche i lavoratori stagionali godono di una forma di garanzia occupazionale, nelle ipotesi in cui siano titolari del diritto di precedenza previsto dall'art. 10, d. lgs. n. 368/2001 (A. ANDREONI, *Lavoro, diritti sociali e sviluppo*, cit., 232, nota 253). La Corte avrebbe potuto, con maggiore coerenza, assimilare il *part-time* verticale al lavoro stagionale ogni volta che fosse possibile rintracciare la medesima *ratio* della tutela previdenziale, ovverosia l'essere l'attività lavorativa per sua natura limitata ad alcuni periodi dell'anno, unitamente alla disponibilità immediata del lavoratore allo svolgimento di altra attività lavorativa a tempo pieno ed indeterminato (si v., in tal senso, S. IMBRIACI, *Part-time verticale e disoccupazione: una nuova pronuncia della Consulta*, *GLav*, 2006, n. 16, 14 ss). Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità aveva seguito questa impostazione, richiedendo che il lavoratore provasse la sua immediata disponibilità ad altra occupazione attraverso l'iscrizione nelle liste di collocamento (si v. Cass. 10 febbraio 1999, n. 1141, cit.); la soluzione non è, fra l'altro, incompatibile con il nuovo assetto del sistema di collocamento pubblico, poiché anche dopo il d. lgs. n. 297/2002, la condizione di disoccupazione è attribuita sulla base della dichiarazione di disponibilità del lavoratore e dell'attività di accertamento dei servizi per l'impiego (si v. S. ROSATO, *Stato di disoccupazione (art. 3)*, ne *La riforma del collocamento e i nuovi servizi per l'impiego*, a c. di M. TIRABOSCHI, Milano, Giuffrè, 2003, 271 ss.).

Anche la precisazione circa la situazione delle lavoratrici madri, oggetto della sentenza n. 132/1991, sembra tutt'altro che risolutiva. Secondo la Corte, invero, il fatto che alle lavoratrici titolari di un contratto *part-time* verticale spetti l'indennità di maternità anche nell'ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria, pur iniziato oltre sessanta giorni dopo la cessazione dell'attività, coincida parzialmente con il periodo di prevista ripresa dell'attività lavorativa non contrasta con l'esclusione dell'indennità di disoccupazione per il periodo intermedio, poiché «la lavoratrice, per effetto della maternità, viene a perdere una retribuzione di cui avrebbe certamente — e non solo probabilmente — goduto se non si fosse dovuta astenere dal lavoro in ragione del suo stato». In questo quadro argomentativo, il «richiamo al lavoro stagionale considerato dalla sentenza del 1974, e al suo carattere «analogo» rispetto al lavoro a tempo parziale verticale su base annua, è del tutto estraneo alle ragioni che hanno condotto alla decisione».



all'indennità di disoccupazione ordinaria, i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale che abbiano chiesto di essere tenuti iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattività».

2. L'INPS ha eccepito l'inammissibilità della questione di costituzionalità, sotto il profilo che il rimettente avrebbe dovuto censurare le norme del Capo VI, Sezione III, r.d.l. n. 1827/1935, in particolare l'art. 76, piuttosto che l'art. 45, norma di valenza generale, che non individua direttamente i lavoratori assistibili e le tipologie di lavoro subordinato alla cui cessazione possa conseguire uno stato di disoccupazione involontaria.

L'eccezione è infondata. Il rimettente dichiara di censurare la «norma» che (secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione) non ravvisa «disoccupazione

In primo luogo, occorre ricordare che l'indennità di maternità viene erogata anche qualora il periodo di sospensione dal lavoro non coincida con quello di previsto svolgimento dell'attività lavorativa. L'art. 24, secondo comma, d. lgs. n. 151/2001, dispone per l'appunto che l'indennità di maternità spetti alla lavoratrice anche quando quest'ultima si trovi sospesa dal lavoro da non più di sessanta giorni; il terzo comma precisa poi che nel computo dei 60 giorni non si deve tener conto «del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale». Del resto, in questo senso si muoveva anche la giurisprudenza precedente al t.u. in materia di maternità e paternità, che riconosceva il diritto all'indennità in parola alla lavoratrice che avesse acquisito il diritto all'indennità di disoccupazione «per effetto dell'iscrizione alle liste del collocamento durante il periodo di sosta tra una fase di lavoro e l'altra», secondo quanto poteva desumersi «dal coordinamento delle sentenze della Corte Costituzionale n. 132/1991 e n. 160/1974» (così Cass. 10 agosto 1998, n. 7839, *q. Riv.*, 1999, II, 588. In dottrina si v. P. BOER, *Disciplina previdenziale*, in M. BROLO, a cura di, *Il lavoro a tempo parziale. D.lgs. n. 61/2000*, Milano, Ipsoa, 2001, 220 ss.). In secondo luogo, proprio nella sentenza del 1991 la Corte aveva affermato a chiare lettere che «la lavoratrice, rimasta priva di lavoro durante il periodo intercorrente tra una fase di lavoro e l'altra di un rapporto a tempo parziale annuo, può senz'altro acquisire, in tale periodo, il diritto all'indennità di disoccupazione allorché sussistano gli altri requisiti dai quali tale diritto prende vita, tra i quali l'iscrizione, sostituita dall'indennità giornaliera di maternità, nelle liste di collocamento».

Le ragioni che giustificano la sentenza in commento devono allora essere diverse da quelle che potevano ricavarsi dalla giurisprudenza precedente e possono essere intraviste nella preoccupazione circa la sostenibilità economica di una pronuncia favorevole ai lavoratori *part-time* che aveva già guidato le Sezioni Unite; dalla descrizione dei fatti di causa risulta che la Corte ha richiesto alla Presidenza del Consiglio i dati relativi al numero di cause intentate contro l'INPS, al numero di lavoratori potenzialmente aventi diritto e «al presumibile importo dell'onere aggiuntivo per l'INPS per l'eventuale pagamento dell'indennità di disoccupazione nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, per i periodi di mancato espletamento della prestazione lavorativa». Del resto, preoccupazioni simili sono spesso alla base delle sentenze della Corte in materia previdenziale, al punto, secondo la dottrina, da far diventare il principio delle disponibilità di bilancio un «parametro interno» delle decisioni, piuttosto che

involontaria per mancanza di lavoro» nel caso del lavoratore a tempo parziale verticale ultrasemestrale su base annua che abbia chiesto di rimanere iscritto, per il periodo di inattività, nelle liste di collocamento; e individua tale norma nell'art. 45, terzo comma, r.d.l. n. 1827/1935. Pertanto l'atto avente forza di legge impugnato è sufficientemente identificato; e la sua collocazione nella disposizione dell'art. 45, terzo comma, r.d.l. n. 1827/1935 non è implausibile, poiché proprio tale comma enuncia il requisito dell'*involontarietà* dello stato di disoccupazione.

un mero «limite esterno alle operazioni di bilanciamento» (si v. A. ANDREONI, *op. ult. cit.*, 304 ss., anche per i riferimenti alla giurisprudenza della Corte). L'accoglimento della questione prospettata dal Tribunale di Roma avrebbe potuto aprire la strada, fra l'altro, alla richiesta di estensione dell'indennità di disoccupazione ai lavori atipici che prevedano sospensioni concordate dell'attività lavorativa, come il lavoro intermittente «per periodi predeterminati» di cui all'art. 37, d. lgs. n. 276/2003. Non è un caso, perciò, che l'INPS abbia prontamente segnalato la sentenza della Corte, come già aveva fatto con la sentenza delle Sezioni unite, sottolineando come i criteri utilizzati dalla Consulta siano in linea con la posizione adottata da tempo dall'Istituto (si veda la circolare 13 aprile 2006, n. 55, che richiama il messaggio n. 253/2003 e la circolare n. 198/1995, tutti reperibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)).

La questione delle tutele previdenziali da riconoscere ai lavoratori atipici è senza dubbio di portata tale da richiedere un intervento strutturale, che tenga conto, appunto, della «sostenibilità finanziaria delle misure di protezione sociale» (cfr. M. CINELLI, *Nuovi lavori e tutele: quali spazi per la previdenza sociale?*, *q. Riv.*, 2005, I, 238; si vedano anche P. BOZZAO, *La tutela previdenziale del lavoro discontinuo*, Torino, Giappichelli, 2005, spec. cap. 3; E. BALLETTI, *Sostegno dei redditi e ammortizzatori sociali*, nel sito [sole.unina.it/2002/Balletti.pdf](http://sole.unina.it/2002/Balletti.pdf)) e implica scelte che la Corte sembra voler lasciare al legislatore, sulla scorta dell'osservazione secondo la quale nel caso del *part-time* verticale «una tutela previdenziale (integrativa della retribuzione) nei periodi di pausa della prestazione» non sarebbe costituzionalmente obbligata. In passato, tuttavia, la Corte aveva sottolineato che l'art. 38 «attribuisce anche valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia e di disoccupazione involontaria e che tale principio è immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità sulle leggi ordinarie», sicché se è vero che «la norma costituzionale lascia piena libertà allo Stato di scegliere i modi, le forme, le strutture organizzative che ritiene più idonee e più efficienti allo scopo», è anche vero che «la scelta di essi deve essere tale da costituire piena garanzia, per i lavoratori, al conseguimento delle previdenze alle quali hanno diritto, senza dar vita a squilibri e a sperequazioni, non razionalmente giustificabili, fra categorie e categorie» (tutte le citazioni sono tratte da C. cost. 6 giugno 1974, n. 160, *cit.*). Nel caso oggetto della sentenza in commento, la giustificazione razionale della disparità di trattamento sembra particolarmente debole, se non inesistente, tanto da poter dire che, nella decisione della Corte, le ragioni di sostenibilità economica hanno avuto la meglio su quelle di equità. Si tratta di una conclusione tanto più discutibile se si pensa, infine, al fatto che spesso le disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori *part-time* costituiscono anche, quando non siano adeguatamente giustificate, discriminazioni

3. Nel merito la questione non è fondata.

4. L'art. 45 r.d.l. n. 1827/1935, nel fissare l'oggetto delle assicurazioni obbligatorie, stabilisce, al terzo comma, che «l'assicurazione per la *disoccupazione involontaria* ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione *involontaria* per mancanza di lavoro». Il successivo art. 73 precisa che la prestazione consiste in un'indennità giornaliera di un dato ammontare, e ribadisce che il diritto sorge «in caso di disoccupazione involontaria».

Dal suo canto l'art. 76 dello stesso r.d.l. n. 1827 esclude, al primo comma, la spettanza dell'indennità in due casi di lavorazioni intermittenti, caratterizzate dall'alternanza di periodi di attività lavorativa e periodi di inattività: «la disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione».

La portata della norma è stata innovata radicalmente dalla sentenza di questa Corte n. 160/1974, che ha dichiarato non fondata «nei sensi di cui in motivazione» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, ritenendo che in base ad esso «il lavoratore, rimasto privo di lavoro durante tale periodo [di sosta], può senz'altro acquisire il diritto all'indennità di disoccupazione» purché «chieda la iscrizione nelle liste di collocamento per altre occupazioni». L'interpretazione adeguatrice della Corte si fonda sull'affermazione che nel lavoro stagionale la prevedibilità del rischio di disoccupazione, fisiologico per la naturale alternanza di periodi di attività produttiva e periodi di sosta, non basta a rendere la disoccupazione volontaria.

La Corte è poi tornata sul tema con la sentenza n. 132/1991, dopo che l'art. 5 d.l. n. 726/1984 aveva introdotto la figura del lavoro a tempo parziale. La sentenza — nel dichiarare parzialmente incostituzionale l'art. 17, secondo comma, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, con

indirette nei confronti delle donne, come insegna la giurisprudenza della Corte di Giustizia comunitaria, e devono pertanto essere assoggettate a uno scrutinio rigoroso (C. Giust. 20 marzo 2003, C-187/00, *Kutz-Bauer*, *FI*, 2003, IV, 137; in dottrina si v. M. BARBERA, *Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto antidiscriminatorio comunitario*, *DLRI*, 2003, 23 ss.). Fra l'altro, la Corte ha di recente affermato, in relazione al trattamento differenziato dei lavoratori a tempo parziale, che «sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura ovvero l'estensione dei provvedimenti di tutela sociale che esso intende adottare, non costituiscono tuttavia di per sé un obiettivo perseguito da tale politica e non possono, pertanto, giustificare una discriminazione a sfavore di uno dei sessi» (C. Giust. 10 marzo 2005, C-192/02, *Nikoloudi*, *q. Riv.*, 2006, II, 3 ss., con nota di A. OCCHINO).

CRISTINA ALESSI  
Professore associato di diritto del lavoro  
nell'Università degli Studi di Brescia

particolare riguardo a quelle assunte con rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua — in motivazione ha richiamato la sentenza n. 160/1974, ponendo in rilievo che essa si era occupata della disoccupazione conseguente al periodo di sosta nei rapporti di lavoro stagionali, definiti «analoghi a quello qui considerato».

La giurisprudenza della Corte di Cassazione in un primo momento ha ritenuto che il lavoratore a tempo parziale annuo abbia diritto all'indennità di disoccupazione per i periodi di sospensione della sua prestazione tra una fase di lavoro e l'altra, purché per tali periodi risulti iscritto nelle liste di collocamento. Ma in seguito è sorto sul punto un contrasto composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1732/2003. La sentenza ha affermato che l'indennità di disoccupazione non spetta in nessun caso di lavoro a tempo parziale su base annua, in quanto — da un lato — la stipula di un tale contratto «dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria indennizzabile nei periodi di pausa» e — dall'altro — questa conclusione non contraddice la disciplina della disoccupazione involontaria per i lavori stagionali, che non può essere estesa in via analogica ai lavori a tempo parziale su base annua.

5. Il giudice rimettente — partendo da tale sentenza — ritiene impossibile sottoporre a interpretazione adeguatrice una norma di cui le Sezioni Unite hanno dato un'interpretazione divenuta poi «diritto vivente». Ma, a suo avviso, questa interpretazione è contraria alla giurisprudenza costituzionale, in particolare in quanto la scelta del lavoratore di accettare, «liberamente e volontariamente», un lavoro a tempo parziale verticale annuo non è indice di volontarietà della condizione di non occupazione per il periodo contrattuale di inattività, più di quanto non lo sia, di per sé, l'accettazione del lavoro stagionale cui si è riferita la sentenza di questa Corte n. 160/1974; ed in quanto l'estensione analogica della disciplina del lavoro stagionale a quello a tempo parziale, rifiutata dalle Sezioni Unite, è stata invece ammessa dalla citata sentenza n. 132/1991. Ne consegue, secondo il rimettente, la violazione dell'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento dei lavoratori a tempo parziale verticale rispetto ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori fruitori dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; e dell'art. 38, secondo comma, Cost. che garantisce una qualche tutela al disoccupato involontario pur se la sospensione del lavoro sia prevista, voluta e programmata in relazione al tipo di rapporto instaurato, quando ciò derivi dalle condizioni del mercato del lavoro.

6. La prima delle citate decisioni (sentenza n. 160/1974) ha fornito un'interpretazione adeguatrice dell'art. 76 r.d.l. n. 1827/1935, nel senso che nel lavoro stagionale l'indennità di disoccupazione spetta nei periodi di «stagione morta», ed ha così attratto questo tipo di lavoro nella regola generale secondo cui la disoccupazione involontaria comporta il diritto alla relativa indennità.

Ma rispetto al lavoro stagionale (soggetto a tale regola) il tipo contrattuale